



Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura *Istruzioni Applicative*

Decreto Interministeriale del 23 febbraio 2024 pubblicato in GU n. 86 del 12 aprile 2024.

Sommario

1. Premessa	2
2. Definizioni.....	3
2.1. Subentro	3
2.2. Ampliamento	4
3. Requisiti per l'accesso alle agevolazioni e cause di esclusione.....	5
4. Investimenti ammissibili	8
5. Agevolazioni concedibili e massimali di intervento	9
6. Mezzi propri e/o di privati.....	11
7. Garanzie	11
8. Modalità d'accesso alle agevolazioni.....	11
8.1. Registrazione dell'utente	12
8.2. Avviso di apertura dello sportello	12
8.2.1. Periodo di preconvalida.....	13
8.2.2. Periodo di presentazione delle domande	13
9. Accesso alle agevolazioni	14
9.1. Conto corrente bancario.....	14
9.2. Domanda di ammissione alle agevolazioni.....	14
10. Istruttoria per la concessione delle agevolazioni	17
10.1. Iter istruttorio	17
10.2. Esito dell'istruttoria per la concessione delle agevolazioni	18
11. Stipula del contratto, erogazioni e monitoraggio	19
11.1. Procedura per la stipula del contratto di finanziamento	19
11.2. Erogazioni per stato di avanzamento lavori (SAL)	19
11.3. Monitoraggio e ulteriori disposizioni.....	23

1. Premessa

Nell'ambito delle politiche di sviluppo del settore agricolo e agroalimentare, ai sensi del D.lgs. 21 aprile 2000, n.185, Titolo I, Capo III, così come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, dal D. L. 16 luglio 2020, n.76, dal D.L. 25 maggio 2021 n. 73 e da ultimo dall'art. 1, commi 523 e 524, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ISMEA concede mutui agevolati e contributi a fondo perduto per sostenere, su tutto il territorio nazionale, il ricambio generazionale (**subentro**) e lo sviluppo (**ampliamento**) delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 23 febbraio 2024 (di seguito, il Decreto) sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal Capo III del Titolo I del D.Lgs 185/2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 14 del citato decreto interministeriale, le presenti Istruzioni Applicative definiscono i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione ed i limiti relativi alle agevolazioni concesse da ISMEA.

2. Definizioni

2.1. Subentro

Per operazione di **Subentro** si intende la cessione di un'intera azienda agricola da parte di un'impresa cedente nei confronti di un'impresa beneficiaria. La cessione deve implicare il trasferimento della responsabilità civile e fiscale dell'azienda in favore della impresa beneficiaria.

A seguito del subentro, l'amministrazione dell'azienda deve risultare interamente detenuta, senza alcuna limitazione, da donne o da soggetti giovani e subentranti dell'impresa beneficiaria, diversi dal soggetto cedente. L'impresa/soggetto cedente non può, infatti, direttamente o indirettamente, esercitare nell'impresa beneficiaria poteri di amministrazione o direzione. La cessione dell'azienda, da effettuarsi al massimo entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni deve avvenire mediante atto notarile o scrittura privata autenticata, deve comprendere tutti i terreni a qualsiasi titolo detenuti, i beni e le attrezzature attinenti all'attività d'impresa (comprese le scorte vive e morte) nonché i titoli AGEA ed i diritti di produzione. Devono inoltre essere definite le posizioni debitorie e creditorie nonché l'eventuale avviamento aziendale.

Non sono ammesse cessioni parziali d'azienda.

In seguito alla cessione l'azienda cedente dovrà provvedere alla chiusura della Partita IVA ed alla cancellazione della sua iscrizione alla CCIAA.

La cessione non è oggetto dell'intervento ISMEA e può essere a titolo oneroso o gratuito; il trasferimento dei beni e dei diritti può avvenire sia a titolo definitivo (proprietà) che provvisorio (affitto o comodato). In tale ultimo caso la durata dei contratti, soggetti a registrazione, deve essere almeno pari alla durata del mutuo agevolato concesso da ISMEA. Il subentro può avvenire anche a titolo successorio. È possibile subentrare nella conduzione di più aziende a condizione che ognuna delle imprese cedenti rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'impresa cedente fosse assegnataria con ISMEA dei terreni con patto di riservato dominio andrà effettuato il trasferimento dei diritti acquisiti sul fondo a favore del soggetto proponente nel rispetto delle condizioni imposte dal contratto di vendita con patto di riservato dominio e delle tempistiche del presente regime agevolativo.

2.2. Ampliamento

Per **Ampliamento** si intende un intervento di miglioramento, ammodernamento o consolidamento della realtà aziendale esistente, così come si presenta al momento della presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni.

L'**impresa beneficiaria** deve risultare già inserita in un contesto di mercato.

Le agevolazioni non sono destinate ad imprese in fase di avviamento.

3. Requisiti per l'accesso alle agevolazioni e cause di esclusione

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) in qualsiasi forma costituite, come individuate all'art. 2 del Decreto, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Le PMI beneficiarie, anche in seguito all'intervento richiesto, dovranno esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. Dovrà essere, inoltre, rispettato il principio di prevalenza dell'attività agricola principale sull'attività connessa. In seguito all'intervento, l'attività prevalente deve rientrare tra quelle classificate nella sezione A – Agricoltura, Silvicolture e Pesca – della classificazione ISTAT delle attività economiche – ATECO.

Le PMI beneficiarie devono inoltre essere, in termini di quote, a prevalente partecipazione giovanile o femminile ed essere amministrate e condotte da un giovane o da una donna con la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione alla gestione previdenziale agricola.

Inoltre:

1. con riferimento alle operazioni di **subentro**,
 - a. l'**impresa cedente** deve essere *attiva da almeno due anni alla data di presentazione della domanda* ed il **titolare o legale rappresentante** dell'impresa **subentrante** deve comunque essere *più giovane* di età del **titolare o legale rappresentante** dell'impresa **cedente**, e
 - b. l'**impresa beneficiaria** deve essere *costituita* da *non oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda*;
2. con riferimento alle operazioni di **ampliamento**, la **beneficiaria** deve essere *attiva da almeno due anni alla data di presentazione della domanda*.

In ogni caso, non possono accedere alle agevolazioni le imprese che:

1. abbiano già beneficiato delle agevolazioni previste dal Capo III del D.Lgs 185/2000 e s.m.i.;
2. risultino in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
3. rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
4. presentino, nei confronti delle banche, esposizioni classificate come sofferenze o esposizioni scadute o sconfinanti rilevabili dalla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia;

5. abbiano a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli;
6. risultino inadempienti rispetto ai servizi assicurativi, creditizi e finanziari erogati da ISMEA;
7. siano destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse da ISMEA, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce e dei casi in cui l'impresa abbia provveduto all'integrale restituzione delle somme dovute;
8. siano sottoposte alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettere c) e d);
9. siano sottoposte a liquidazione giudiziale o si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;
10. con riferimento ai soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice Antimafia"), abbiano in capo cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67, comma 1, lett. g) del medesimo decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Costituiscono altresì motivi di esclusione dall'accesso alla misura:

1. l'essere sottoposti alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, e
2. l'essere incorsi in una causa di esclusione di cui all'art. 94 decreto legislativo 3 marzo 2023, n. 36.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

1. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
2. di tutti i soci o del direttore tecnico, se si tratta di società semplici o in nome collettivo;
3. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
4. dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitutori e i procuratori generali;
5. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
6. del direttore tecnico o del socio unico;
7. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai numeri precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

L'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Investimenti ammissibili

Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti i cui costi ammissibili non siano superiori complessivamente a 1.500.000,00 euro (IVA esclusa) quale somma di quelli da effettuare nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e diversificazione del reddito agricolo e persegano almeno uno degli obiettivi previsti all'art. 3 del Decreto.

Il limite di 1.500.000,00 euro deve essere rispettato anche nel corso della effettiva realizzazione dell'investimento.

Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti nel solo settore della diversificazione del reddito agricolo.

I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda. Per data di avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

I costi ammissibili e i relativi limiti sono definiti all'art. 5 del Decreto.

Per investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare.

Gli investimenti devono essere realizzati esclusivamente sui terreni oggetto di subentro o ampliamento condotti dal cedente o dall'impresa oggetto di ampliamento alla data di presentazione della domanda o, eventualmente, sui terreni oggetto di acquisto con le agevolazioni della presente misura.

5. Agevolazioni concedibili e massimali di intervento

Le agevolazioni concedibili consistono in:

1. un mutuo a tasso pari a zero, per un importo non superiore al 60 per cento delle spese ammissibili, e
2. un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento delle spese ammissibili.

In ogni caso l'importo del mutuo agevolato non potrà essere inferiore al contributo a fondo perduto.

La durata del mutuo è stabilita in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del Decreto.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le attività di diversificazione, secondo quanto indicato all'art. 4 del Decreto.

Ai soli fini della individuazione della intensità massima di aiuto, prevista dall'art. 4, comma 2, del Decreto, per giovane si intende il giovane agricoltore quale definito nel paragrafo 4.1.5 del Piano Strategico Nazionale PAC relativo al periodo 2023-2027, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 che si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di capo azienda, da non oltre cinque anni.

L'importo dell'agevolazione, espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), è costituito dalla somma di:

1. contributo in conto interessi, attualizzato sulla base del tasso base UE individuato ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) aumentato di 100 punti base, e
2. importo del contributo a fondo perduto.

Il contributo in conto interessi è pari alla somma delle quote interessi calcolate a tasso di mercato sul finanziamento concesso.

Il tasso di mercato è quantificato in coerenza con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), applicando al tasso base UE vigente uno *spread* individuato sulla base del rischio rilevato in capo al beneficiario.

Ai fini del calcolo dello *spread*, l'Istituto si avvale del proprio modello di valutazione del rischio di credito (modello di *rating*) già autorizzato dalla Commissione UE, che si basa sulle informazioni rilevate dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (ultimi tre mesi disponibili). Sulla base del risultato ottenuto dal modello di *rating*, ISMEA individuerà il relativo livello di *spread* in corrispondenza della tipologia di garanzia assunta considerata "normale".

Sulla base del risultato ottenuto dal modello di *rating*, ISMEA individuerà il relativo livello di *spread* indicato dalla Commissione UE per la tipologia di garanzia assunta.

Categoria di <i>rating</i>	Spread
Ottimo (AAA-A)	0,75%
Buono (BBB)	1,00%
Soddisfacente (BB)	2,20%
Scarso (B)	4,00%

I richiedenti che ricadano in categorie di *rating* inferiori a B non possono accedere alla misura.

In caso di soggetti che non abbiano rilevazioni in CERI o siano costituiti da meno di 6 mesi (operazioni di subentro) lo *spread* applicato sarà pari al 4,00%.

Ai fini del rispetto dei limiti stabiliti in termini di ESL, il contributo a fondo perduto richiesto potrà essere ridotto in sede istruttoria.

L'importo massimo dell'agevolazione concedibile è pari a:

1. 600.000,00 euro, per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria, e
2. 300.000,00 euro, per gli investimenti destinati alle attività di diversificazione, fermo restando il massimale disponibile per singola PMI beneficiaria a norma del Regolamento (UE) 2023/2831.

Le agevolazioni sono cumulabili nei limiti indicati all'art. 4 del Decreto. In ogni caso, il cumulo è ammesso:

1. nel rispetto del divieto di *doppio finanziamento* (in base al quale non è possibile finanziarie mediante fonti di finanziamento pubbliche – anche di natura diversa – oltre il 100% del costo sostenuto), e
2. nei limiti del valore più alto della soglia massima di intensità di aiuto prevista dai regolamenti in base ai quali le agevolazioni sono concesse.

6. Mezzi propri e/o di privati

Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti previsti, l'impresa beneficiaria deve apportare risorse finanziarie di natura privata fino alla concorrenza degli importi necessari alla copertura del fabbisogno finanziario generato dall'intero piano degli investimenti, aumentato dell'IVA.

Per risorse finanziarie proprie devono intendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i conferimenti dei soci, le riserve dell'impresa e i finanziamenti provenienti da istituti di credito.

7. Garanzie

L'impresa beneficiaria deve fornire garanzie sui beni immobili il cui valore di mercato sia pari al 100% del mutuo agevolato concesso, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso da ISMEA. Sono ammissibili:

1. garanzie ipotecarie di primo grado su beni oggetto di agevolazioni oppure su altri beni della beneficiaria o di terzi;
2. in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

L'impresa beneficiaria è, inoltre, obbligata a stipulare idonee polizze assicurative sui beni (fabbricati o altre opere murarie) concessi in garanzia, ad esclusione dei terreni agricoli, e sui beni oggetto di agevolazioni, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto di concessione delle agevolazioni. Le predette polizze dovranno contenere il vincolo del beneficio a favore di ISMEA, con validità temporale a partire dalla data del contratto, nel caso dei beni concessi in garanzia, o dalla data di acquisto, nel caso dei beni oggetto di agevolazione, e, comunque, fino all'estinzione del mutuo agevolato.

Con riferimento ai beni sui quali verrà iscritta ipoteca di primo grado, ISMEA effettua una perizia estimativa del loro valore. La struttura garantuale proposta dall'impresa beneficiaria è soggetta a insindacabile giudizio di ISMEA.

8. Modalità d'accesso alle agevolazioni

In conformità alle disposizioni del Decreto, gli interventi sono attuati con una procedura valutativa a sportello. Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'Utente, per presentare la domanda deve:

1. accreditarsi al portale dedicato ISMEA,
2. compilare e preconvalidare la domanda durante il periodo di preconvalida, e
3. convalidare la domanda durante il periodo di presentazione.

In nessun caso, una domanda che non è stata precedentemente preconvalidata può essere poi presentata ad ISMEA nel corso del periodo di presentazione.

La preconvalida e la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni devono essere effettuate presso il portale dedicato ISMEA all'indirizzo <http://strumenti.ismea.it>.

8.1. Registrazione dell'utente

Per l'accesso al portale dedicato è necessario un accreditamento per l'ottenimento del quale occorre attivare la relativa procedura di registrazione.

L'accreditamento secondo la procedura informatica è disponibile presso il sito web ISMEA.

Una volta effettuata, la registrazione consente all'utente di accedere all'area del portale dedicato per la compilazione, la gestione e la presentazione delle domande *on-line*.

Possono registrarsi le imprese richiedenti le agevolazioni ovvero loro delegati. In questo ultimo caso, la registrazione deve essere effettuata una sola volta e può essere utilizzata per più richieste di agevolazioni, destinate a diverse imprese (soggetti deleganti).

Il modello di delega, disponibile sul portale, deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma digitale dalla impresa richiedente, corredata di un documento di riconoscimento, in corso di validità del delegato e dell'informativa *privacy* sottoscritta con firma autografa dal delegato e trasmesso unitamente alla documentazione allegata alla domanda. Nel corso dell'*iter* della domanda, il delegato può essere sostituito. In tal caso è sufficiente che il modello con i dati del nuovo soggetto delegato sia sottoscritto dalla impresa richiedente le agevolazioni ed inviato mediante PEC ad ISMEA, unitamente all'atto di revoca della precedente delega.

8.2. Avviso di apertura dello sportello

Con periodicità annuale, ISMEA pubblica sul proprio sito istituzionale un avviso relativo all'apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande, con l'indicazione:

1. dell'inizio e della durata del periodo di preconvalida delle domande, e

2. dell'apertura dello sportello per la convalida delle domande.

8.2.1. Periodo di preconvalida

Durante il periodo di preconvalida, l'Utente può compilare e preconvalidare la domanda.

Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere preconvalidata.

Conseguentemente, il sistema restituisce all'Utente un codice univoco di preconvalida che dovrà essere utilizzato per effettuare la presentazione della domanda durante il periodo di presentazione.

La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni Più Impresa.

In nessun caso, la data e l'ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande da parte di ISMEA che terrà esclusivamente conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il momento della preconvalida è quindi irrilevante ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Non è possibile preconvalidare due o più domande riferite allo stesso CUAA.

Una domanda preconvalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall'Utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il *periodo di preconvalida*.

8.2.2. Periodo di presentazione delle domande

Per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, l'Utente dovrà disporre del *codice univoco di preconvalida*, che sarà richiesto dal sistema al momento della presentazione della domanda stessa.

In assenza del *codice univoco di preconvalida*, la domanda non potrà essere presentata.

In seguito alla corretta presentazione della domanda, il sistema restituisce all'Utente il *codice progetto*. L'Utente riceve, quindi, presso l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) che ha fornito in fase di compilazione, la *comunicazione di avvenuta presentazione della domanda*, corredata dall'indicazione della data e dell'ora in cui la presentazione ha avuto luogo. Tale indicazione costituisce il solo termine utile ai fini della individuazione dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazioni a Più Impresa.

9. Accesso alle agevolazioni

Il soggetto richiedente deve inoltrare la domanda di ammissione alle agevolazioni secondo la procedura descritta nel presente documento. Inoltre:

1. la domanda di accesso alle agevolazioni deve essere compilata in ogni parte e deve recare gli allegati secondo quanto descritto nei paragrafi che seguono, e
2. i documenti allegati devono essere chiaramente leggibili e, quando indicato, devono essere firmati con firma digitale in modalità *PaDes* o *CaDes*.

9.1. Conto corrente bancario

Il soggetto beneficiario deve disporre di un conto corrente bancario tramite il quale effettua i pagamenti dei beni agevolabili, riceve gli incassi delle agevolazioni previste dal Decreto e attraverso il quale rimborsa, mediante addebiti automatici, le rate del mutuo agevolato.

Il conto corrente deve essere esclusivamente:

1. intestato all'impresa beneficiaria,
2. utilizzato dall'impresa beneficiaria, e
3. movimentato per pagamenti od incassi relativi all'investimento oggetto dell'agevolazione.

9.2. Domanda di ammissione alle agevolazioni

La domanda deve essere presentata esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato. Il modulo di domanda deve essere compilato e sottoscritto esclusivamente:

1. dal titolare dell'impresa, in caso di impresa individuale, o
2. dal legale rappresentante, in caso di società.

Il richiedente deve fornire, utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sul portale dedicato:

1. modulo di domanda di ammissione alle agevolazioni, compilato in tutte le sue parti.
Il documento deve essere firmato dal richiedente l'agevolazione (titolare di impresa individuale o legale rappresentante della società),
2. modulo di Autocertificazione antimafia compilato in tutte le sue parti e reso da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art.85 D.lgs. 159/2011.
Qualora l'autodichiarazione antimafia fosse resa anche dai soggetti diversi dal richiedente, ciascun soggetto dovrà rendere la propria dichiarazione sottoscritta e corredata da un documento di identità in corso di validità.

Tutte le autodichiarazioni, sottoscritte con modalità autografa e corredate del documento di identità in corso di validità, ivi compresa quella del titolare dell'impresa, o legale rappresentante della società, formeranno un unico fascicolo elettronico (file in formato pdf®) che dovrà essere allegato prima della convalida della domanda,

3. modulo di Autocertificazione relativa all'assenza di cause di esclusione previste dal paragrafo 3 delle presenti Istruzioni Applicative, compilato in tutte le sue parti e reso da ciascun soggetto previsto dal medesimo paragrafo.

Qualora l'autodichiarazione fosse resa anche dai soggetti diversi dal richiedente, ciascun soggetto dovrà rendere la propria dichiarazione sottoscritta e corredata da un documento di identità in corso di validità.

Tutte le autodichiarazioni sottoscritte e corredate del documento di identità in corso di validità, ivi compresa quella del titolare dell'impresa, o legale rappresentante della società, formeranno un unico fascicolo elettronico (file in formato pdf®) che dovrà essere allegato prima della convalida della domanda,

4. in caso di subentro, modulo di Autocertificazione compilato e sottoscritto dal cedente in merito al legittimo possesso dell'azienda e alla durata dello stesso; *L'autodichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto cedente in modalità autografa e corredata dal documento di identità in corso di validità,*
5. dichiarazione IVA relativa alle ultime due annualità del richiedente in caso di ampliamento o del cedente in caso di subentro, con prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate,
6. in caso di ampliamento, documentazione previdenziale attestante la qualifica di IAP/CD,
7. copia dei titoli di disponibilità - atti di compravendita, contratti di affitto o comodato - dei terreni e dei fabbricati (del richiedente in caso di ampliamento, del cedente in caso di subentro),
8. visura rilevata presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia *aggiornata all'ultima data contabile disponibile* relativa al richiedente e al cedente (in caso di subentro), con le rilevazioni degli ultimi sei mesi, dalla quale emerge l'assenza di scaduti, sconfinamenti o sofferenze rilevati all'ultimo mese disponibile,
9. statuto societario, nel caso in cui la richiedente sia una società,
10. studio di fattibilità,
Il documento deve essere firmato dal richiedente l'agevolazione (titolare di impresa individuale o legale rappresentante della società),
11. allegati allo Studio di fattibilità come richiesti dal portale dedicato:
 - a. preventivi di spesa, su carta intestata emessi non oltre 3 mesi prima dalla data di presentazione della domanda, per tutte le spese previste dal programma di investimenti,

- b. relativamente alla realizzazione di opere agronomiche (opere di preparazione del terreno, scasso, terrazzamenti, recinzioni, adeguamento delle pendenze con movimento terra, piccola viabilità) ed opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ecc.), computi metrici analitici, a misura , firmati da tecnico abilitato non oltre 3 mesi prima dalla data di presentazione della domanda, redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzi di riferimento adottati da ogni singola regione,
- c. planimetrie catastali ed elaborati planimetrici,
- d. certificato di destinazione urbanistica (CDU) dei terreni e dei fabbricati interessati dal programma di investimenti,
- e. relazione notarile ventennale relativa ai beni offerti in garanzia ed ai terreni oggetto di acquisto con le agevolazioni richieste
- f. in caso di terzo datore d'ipoteca, dichiarazione di assenso alla concessione dell'ipoteca sui beni offerti in garanzia (*dichiarazione sottoscritta dal terzo datore in modalità autografa e corredata da documento d'identità in corso di validità*),
- g. relazione trattamento reflui redatta e firmata da tecnico abilitato (ove applicabile),
- h. certificazione diritto prelievo acqua,
- i. valutazione di impatto ambientale (ove applicabile, in coerenza con l'art. 5 comma 9 del Decreto).

La fase di compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni si conclude con il caricamento, in formato pdf® (o p7m, in caso di documenti firmati in modalità CaDes) di tutti i documenti indicati nel portale.

Con l'inserimento dei dati obbligatori e il caricamento degli allegati richiesti, il sistema consente di preconvalidare la domanda e genera il *codice univoco di preconvalida* necessario ai fini della successiva presentazione della domanda.

Con la successiva presentazione o convalida della domanda, viene generato il codice progetto che identifica la domanda per l'intera durata.

Al momento dell'acquisizione a sistema, tutti i documenti devono risultare completi e correttamente compilati e sottoscritti, se previsto, dai soggetti interessati.

Dopo la convalida della domanda il compilatore riceve – tramite PEC – una conferma dell'avvenuta ricezione della domanda, con l'indicazione della data e dell'ora della convalida.

In fase di compilazione della domanda, l'impresa richiedente deve dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di sottoscrizione di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dalle agevolazioni eventualmente conseguite.

10. Istruttoria per la concessione delle agevolazioni

10.1. Iter istruttorio

L'istruttoria delle domande è effettuata secondo l'ordine cronologico ed è finalizzata alla verifica:

1. del contenuto delle informazioni fornite dalla impresa richiedente e della documentazione allegata alla domanda di ammissione alle agevolazioni;
2. dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni;
3. del perseguitamento di uno degli obiettivi previsti all'art. 3 del Decreto;
4. della congruità degli investimenti, mediante la verifica della necessità delle spese ipotizzate, della completezza funzionale, del dimensionamento e dei relativi prezzi applicati;
5. dell'ammissibilità degli investimenti in conformità e nei limiti previsti all'art. 5 del Decreto e in coerenza con le presenti Istruzioni Applicative;
6. della validità tecnico produttiva degli investimenti ipotizzati, della ragionevolezza delle previsioni di spesa, della funzionalità rispetto al ciclo produttivo e della relativa coerenza rispetto agli obiettivi previsti dalla Decreto;
7. della sostenibilità economica, finanziaria dell'iniziativa, con particolare riguardo alla possibilità di rimborso del finanziamento richiesto – in un'ottica di sana ed equilibrata gestione – mediante:
 - a. la valutazione di affidabilità del soggetto richiedente;
 - b. la verifica della coerenza tra le motivazioni e gli obiettivi di progetto;
 - c. l'analisi della documentazione fornita a dimostrazione dei mercati di sbocco;
 - d. la verifica delle assunzioni economico e finanziarie alla base del business plan elaborato dal richiedente - in termini di superfici, produzioni, rese, prezzi medi applicati, costi di produzione, esigenze connesse al capitale circolante e impegni finanziari - e dei relativi risultati economici e flussi di cassa attesi;
 - e. l'analisi degli apporti di mezzi propri ed eventualmente di terzi a fronte del fabbisogno finanziario complessivo di progetto
8. dell'adeguatezza della struttura garantuale proposta.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi.

Il richiedente dovrà assicurare la massima assistenza al personale ISMEA e ai consulenti tecnici che saranno eventualmente coinvolti, anche garantendo il pieno accesso ai siti produttivi oggetto dell'investimento e agli immobili proposti in garanzia, in caso di eventuale sopralluogo in azienda. L'esito di tali verifiche rimarrà soggetto all'insindacabile giudizio di ISMEA.

Nel corso della fase istruttoria ISMEA potrà chiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa. Ogni comunicazione sarà inoltrata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento istruttorio si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda. In caso di richiesta di chiarimenti e/o documentazione integrativa, il termine è sospeso sino alla data di ricezione della documentazione stessa.

10.2. Esito dell'istruttoria per la concessione delle agevolazioni

All'esito dell'iter istruttorio, esperiti i controlli sulle dichiarazioni rese dall'impresa richiedente, gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e quelli previsti dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 è disposta l'ammissione o non ammissione dell'impresa richiedente.

La determinazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese da realizzare e quelle ammesse, i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato nonché del contributo a fondo perduto. Per le domande ammesse alle agevolazioni, ISMEA provvede a generare il CUP (codice unico di progetto).

La decisione da parte di ISMEA in merito alla concessione o al diniego delle agevolazioni è comunicata al richiedente per il tramite di una PEC.

11. Stipula del contratto, erogazioni e monitoraggio

11.1. Procedura per la stipula del contratto di finanziamento

Entro tre mesi dalla data di determinazione di ammissione alle agevolazioni, l'impresa beneficiaria è tenuta ad effettuare il subentro nell'azienda dell'impresa cedente, secondo le modalità indicate al par. 2 delle presenti Istruzioni Applicative. Il mancato subentro nei termini di legge è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.

Entro sei mesi dalla comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni, l'impresa beneficiaria è tenuta a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni. I contratti di concessione delle agevolazioni sono stipulati presso un notaio, scelto dalle parti, di norma, nel comune di Roma. Le spese e gli oneri sono a carico dell'impresa beneficiaria.

Nello stesso termine, l'impresa beneficiaria deve inserire nello statuto sociale una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venire meno i requisiti soggettivi previsti nel Decreto, per un periodo di **almeno dieci anni** dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque fino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso.

In caso di conduzione a titolo provvisorio (affitto o comodato) delle superfici e/o delle opere sulle quali è prevista la realizzazione degli investimenti e/o delle altre superfici produttive, è necessario che i contratti (debitamente registrati) abbiano una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso da ISMEA.

Nei contratti di concessione delle agevolazioni sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonché i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e l'impresa beneficiaria, ivi inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di inadempimento. Con il contratto sono, tra l'altro, regolate le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono comportare la risoluzione dello stesso e la conseguente revoca delle agevolazioni, gli obblighi connessi alle attività di monitoraggio, di controllo e di ispezione circa la realizzazione dei progetti.

11.2. Erogazioni per stato di avanzamento lavori (SAL)

Le agevolazioni concesse sono erogate per stato di avanzamento lavori (SAL), successivamente alla stipula dei contratti e subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti previsti dalla delibera di ammissione alle agevolazioni.

Per investimenti fino a 500.000,00 euro è previsto un numero massimo di tre SAL da rendicontare, Per investimenti di importo superiore a 500.000,00 euro, il numero di SAL da rendicontare può essere un massimo di cinque.

In entrambi i casi, il primo SAL deve essere rendicontato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di stipula dei contratti e deve comunque comprendere costi ammissibili connessi all'avvio dell'investimento.

L'erogazione della quota di agevolazioni relativa a ciascun SAL, avviene dopo la presentazione della documentazione prevista dal contratto di concessione delle agevolazioni e dopo le verifiche effettuate da ISMEA in modalità *desk*, ovvero eventualmente presso la sede operativa aziendale o presso gli immobili aziendali (terreni e/o fabbricati) dove sono collocati gli investimenti realizzati. ISMEA può acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.

Le verifiche sono finalizzate ad accertare la sussistenza/permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione delle agevolazioni; l'esistenza, la consistenza, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto a quelli previsti dalla determinazione di ammissione alle agevolazioni; la completezza e regolarità della documentazione di spesa rendicontata; il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dai contratti di concessione delle agevolazioni; l'avvenuto pagamento delle fatture relative al SAL precedente o di tutte le fatture in caso di SAL a saldo.

L'erogazione dell'ultimo SAL è subordinata all'esito positivo della verifica finale dell'investimento.

I pagamenti ai fornitori devono essere eseguiti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, disposti da un conto corrente dedicato ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria. Le spese devono essere riferite a beni o servizi acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti.

L'erogazione è altresì condizionata all'acquisizione da parte di ISMEA della documentazione antimafia, del casellario giudiziale e del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), nonché all'espletamento delle verifiche di cui al citato decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 e di ogni ulteriore adempimento previsto dai contratti e/o dalla normativa *ratione temporis* applicabile.

Ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 2, comma 2, del decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, le erogazioni sono condizionate all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva effettuata da ISMEA che è tenuto ad acquisire d'ufficio il DURC del beneficiario.

Nei casi di esito irregolare della verifica (DURC negativo), ISMEA procederà con l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art.31, comma 8-bis, del decreto-legge 69/2013, convertito dalla Legge 98 del 2013, trattenendo dall'importo da erogare quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e disponendo il pagamento direttamente a favore degli enti creditori previdenziali e assicurativi.

In sede di erogazione del saldo del mutuo agevolato sarà rilasciata un'unica quietanza riepilogativa anche delle precedenti erogazioni. La quietanza sarà resa per atto pubblico, a spese dell'impresa beneficiaria, che in tale sede confermerà di essere debitrice nei confronti dell'ISMEA per l'importo corrispondente a tutte le erogazioni fino a quel momento ricevute a titolo di mutuo agevolato. In tale sede, pertanto, si consoliderà il piano di ammortamento definitivo per la restituzione del mutuo agevolato erogato.

La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di concessione delle agevolazioni, ovvero in dodici o ventiquattro mesi decorrenti dalla data di ammissione alle agevolazioni. Può essere richiesta ad ISMEA una proroga del termine di realizzazione degli investimenti, con richiesta da effettuarsi prima della scadenza dello stesso, con esplicita indicazione dei motivi e/o dei comprovati casi di forza maggiore. La proroga non può essere concessa per oltre dodici mesi.

Non sono ammissibili modifiche del progetto, ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario, e che devono comunque essere tempestivamente comunicate, con adeguata motivazione, a ISMEA per la relativa autorizzazione.

Nel caso di investimenti realizzati per un importo inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento sono ricalcolati sulla base delle spese effettivamente realizzate e dei massimali previsti dalla determinazione di ammissione alle agevolazioni.

È possibile compensare la maggiore spesa per taluni beni con la minore spesa per altri, nell'ambito della stessa macro-voce di cui al progetto degli investimenti, fatto salvo il giudizio di ISMEA sulla coerenza della variazione rispetto all'originario progetto degli investimenti e sulla congruità dei prezzi e dei corrispettivi.

Il beneficiario per richiedere l'erogazione di un SAL dovrà, utilizzando la modulistica allegata al contratto, inviare:

1. Domanda di erogazione del SAL;
2. Scheda riepilogativa degli investimenti relativi al SAL;
3. Copia dei documenti giustificativi di spesa oggetto della richiesta di erogazione che compongono il suddetto riepilogo;
4. Dichiarazioni dei fornitori sulle condizioni di fornitura;
5. Attestazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.L. 29 marzo 2004, n. 99 rilasciata dall'Ente di competenza e/o certificato di iscrizione all'INPS nella qualità di coltivatore diretto o IAP;
6. Copia delle polizze assicurative vigenti sui beni assoggettati a garanzia sul mutuo concesso e sui beni agevolati oggetto del SAL con vincolo a favore di ISMEA e copia del bonifico bancario attestante i relativi premi pagati;
7. Ai fini della verifica della disponibilità di mezzi propri, in alternativa:
 - a. copia dei bonifici che attestino il versamento da parte dell'impresa dei mezzi propri sul conto corrente dedicato all'investimento e copia dell'estratto conto da cui emerge la disponibilità. La causale del bonifico deve riportare la dicitura *apporto mezzi propri SAL n. [1/2/3/4/5] DLgs 185/2000 CP [••] CUP [••]*,
 - b. copia dei bonifici bancari relativi al pagamento totale o parziale di fatture presentate e dell'estratto conto da cui emerge il pagamento o
 - c. documentazione attestante l'erogazione del finanziamento sul conto corrente dedicato all'investimento e copia dell'estratto conto.
8. Copia dei Contratti relativi alla disponibilità degli immobili (***da produrre solo per il SAL, in caso di acquisto di terreni***) e relativa nota di trascrizione nei pubblici registri; in caso di mezzi targati, copia del libretto di circolazione;
9. In caso di SAL nel quale siano rendicontate opere agronomiche e di miglioramento fondiario, documentazione fotografica che rappresenti le varie fasi di lavorazione e gli stati di avanzamento; per i macchinari e le attrezzature foto dei beni acquistati e delle targhette in cui sia visibile n. di telaio/matricola;
10. Copia dei titoli abilitativi necessari per la costruzione e/o ristrutturazione di immobili e della relativa comunicazione di inizio lavori (da produrre una sola volta all'avvio dei lavori o comunque al momento della rendicontazione delle relative spese);
11. In caso di SAL nel quale siano rendicontate opere edili, relazione sullo stato di avanzamento lavori redatta e firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice, con computo metrico di realizzazione e specifica indicazione dell'arco temporale nel quale i lavori sono stati eseguiti, corredata da documentazione fotografica relativa allo stato di avanzamento lavori trasmesso;
12. Copia dell'elenco stampato dall'Agenzia delle Entrate (servizio *entratel* o *fisco on-line*), delle fatture ricevute con evidenza delle fatture oggetto del SAL;
13. Copia del registro IVA acquisti con evidenze delle fatture oggetto del SAL;
14. Dichiarazione di permanenza delle condizioni contrattuali;

15. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegato documento di riconoscimento, che attesta la conformità agli originali di tutte le copie dei documenti inviate, e che specifichi che il documento allegato deve intendersi in allegato a tutte le autocertificazioni rilasciate;
16. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. Nei casi di imprese (con qualsiasi forma giuridica) che non hanno aperte posizioni INPS o INAIL, in quanto non hanno in carico personale dipendente, il Titolare/rappresentante Legale dell'impresa beneficiaria dovrà rilasciare apposita dichiarazione di esenzione ai sensi del DPR 445/2000, e presentare il DURC, ovvero documento equivalente, relativo alla propria posizione contributiva;

Per i SAL successivi a /

17. scheda pagamenti relativa al precedente SAL c/investimenti e, in caso di SAL a saldo, degli investimenti rendicontati nello stesso;
18. Quietanze rilasciate dai fornitori su carta intestata con riferimento ai documenti giustificativi di spesa del SAL precedente e per il SAL presentato nel caso di SAL a saldo;
19. Copia dei bonifici bancari attestanti l'avvenuto pagamento dei giustificativi di spesa del SAL precedente e, in caso di SAL a saldo, degli investimenti rendicontati nello stesso;
20. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti gli avvenuti accreditamenti dei SAL precedenti. In caso di SAL a saldo deve essere redatta per atto pubblico.
21. *Nel caso di SAL a saldo*, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n 445/2000, che attesta che il programma degli investimenti è stato realizzato e che tutti gli impianti ed i macchinari sono in funzione;

11.3. Monitoraggio e ulteriori disposizioni

Il rimborso delle rate di finanziamento ha luogo mediante addebito SDD sul conto corrente indicato dalla PMI.

Per un periodo minimo di cinque anni e comunque fino alla completa estinzione del mutuo agevolato, l'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei vincoli sull'investimento, sull'attività e sulla sede operativa previsti dalla normativa di riferimento, nonché all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dai contratti di concessione delle agevolazioni. I periodi di vincolo sopramenzionati decorrono dalla data di completamento l'investimento.

Per un periodo di almeno dieci anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo concesso, l'impresa beneficiaria deve conservare la qualifica di IAP o di coltivatore diretto e mantenere, nello statuto sociale, una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni tali da far venire meno i requisiti soggettivi previsti dal Decreto con riferimento all'amministrazione, al possesso della maggioranza delle quote ed alla qualifica professionale.

Alla data di presentazione della domanda e per i 5 (cinque) anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 185/2000 e s.m.i..